informativa per l'amministrazione del Personale

SEAC

Direttore responsabile Anna Maria Nicolussi

INFORMATIVA N. 097 – 11 MARZO 2015

AMMINISTRAZIONE PERSONALE

SETTORE Assicurativo

I CHIARIMENTI DELL'INAIL SULLA SCADENZA DEL TERMINE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI

- **INAIL, Nota n. 1550 del 2 marzo 2015**

IN SINTESI

L'INAIL nella Nota n. 1550 del 2 marzo 2015 chiarisce che nel caso in cui la scadenza del termine di 30 giorni previsto per gli adempimenti amministrativi cada di sabato o in giorno festivo, l'adempimento è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

EDITORIA COLLEGATA

INFORMATIVA SULLA NORMATIVA COMUNITARIA

ilMondoPaghe

SCHEDE OPERATIVE lavoro

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Come noto l'articolo 12, commi 3 e 4, del DPR n. 1124/1965 prevede in capo ai datori di lavoro l'obbligo di denunciare all'INAIL, entro **trenta giorni** da quello nel quale le variazioni si sono verificate:

- le **modificazioni** di estensione e di natura del **rischio** assicurato;
- la **cessazione** della lavorazione;
- le **variazioni** riguardanti l'individuazione del **titolare** dell'azienda, il domicilio e la residenza di esso, nonché la **sede** dell'azienda.

L'omesso o ritardato adempimento (trattandosi di illecito amministrativo) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 125,00 a euro 770,00.

In merito agli adempimenti che presuppongono un termine di scadenza, l'art. 1187 c.c. pone il principio in base al quale, ove lo stesso cada in un giorno festivo la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo. Tuttavia nell'ambito degli adempimenti amministrativi manca una norma di carattere generale sul computo dei termini.

L'INAIL, nella **Nota n. 1550 del 2 marzo 2015**, con riferimento agli adempimenti amministrativi ritiene che si possano applicare, in via analogica, le disposizioni vigenti in ambito processuale, sia civile che amministrativo.

Nella fattispecie, l'art. 52 del D.Lgs n. 104/2010 (codice del processo amministrativo) prevede:

"3. Se il giorno di scadenza è festivo il termine fissato dalla legge o dal giudice per l'adempimento è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo. …
5. La proroga di cui al comma 3 si applica anche ai termini che scadono nella giornata del sabato."

Analoga disposizione è contenuta nell'art. 155, comma IV, del codice di procedura civile. Inoltre, a parere dell'INAIL, l'entrata in vigore del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs n. 82/2005), che ha reso obbligatorio l'utilizzo del canale telematico per gli adempimenti amministrativi, non può portare a conclusioni differenti.

Infine, lo slittamento al primo giorno lavorativo successivo degli adempimenti cadenti di sabato o in un giorno festivo è previsto anche per i versamenti e gli adempimenti verso l'Amministrazione economico-finanziaria.

Alla luce di quanto sopra, l'Istituto, nella Nota in esame, comunica che

- qualora la scadenza del termine di 30 giorni prevista per gli adempimenti di cui all'articolo 12, commi 3 e 4 del DPR n. 1124/1965, **cada di sabato** o in giorno **festivo**,
- l'adempimento è considerato tempestivo se effettuato il **primo giorno lavorativo successivo**.

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it